

## Salari per l'industria alberghiera e della ristorazione – validi dal 1° aprile 2018 o stagione estiva 2018

Il seguente elenco contempla tutti i «dati di base» concernenti i salari e le deduzioni sociali.

### Salari minimi ai sensi dell'art. 10 CCNL

Come finora, valgono i seguenti scaglioni retributivi e i salari minimi per i collaboratori che abbiano compiuto il 18° anno di età:

<b>Livello Ia</b>	Senza apprendistato	Fr.	3435.–	lordi al mese
<b>Livello Ib</b>	Senza apprendistato e con formazione Progresso	Fr.	3637.–	lordi al mese
<b>Livello II</b>	Certificato fed. di formazione pratica (CFP)	Fr.	3737.–	lordi al mese
<b>Livello IIIa</b>	Attestato federale di capacità (AFC)	Fr.	4141.–	lordi al mese
<b>Livello IIIb</b>	AFC e con 6 giorni di perfezionamento professionale specialistico*	Fr.	4243.–	lordi al mese
<b>Livello IV</b>	Esame professionale secondo l'art. 27 lit. a LFPr	Fr.	4849.–	lordi al mese

\* A partire dal mese successivo dopo il completamento dei 6 giorni di perfezionamento professionale.

### Possibilità di riduzione del salario

Sussiste la possibilità di concordare **una riduzione del salario minimo pari ad un massimo dell'8%** mediante **contratto di lavoro scritto**.

#### Per i livelli Ia e Ib

- Durante un periodo di inserimento di **12 mesi al massimo**, se il collaboratore non è **mai stato occupato prima per almeno 4 mesi** presso un'azienda soggetta al CCNL
- In **tutte le altre assunzioni** il periodo di inserimento ammonta ad un massimo di 3 mesi

#### Per il livello IIIa

Durante un **periodo di inserimento massimo di 3 mesi** in caso di **prima occupazione presso un'azienda soggetta al CCNL** (una volta nella vita professionale, ovvero, per esempio, durante la prima assunzione dopo l'apprendistato o la prima assunzione di un collaboratore straniero in Svizzera).

Questa riduzione retributiva non è ammessa in caso di posizione lavorativa presso il medesimo datore di lavoro o la medesima azienda, qualora l'interruzione tra i due rapporti di lavoro sia inferiore a 2 anni.

Per quanto riguarda le riduzioni salariali, si legga anche il nuovo foglio informativo speciale del servizio giuridico di GastroSuisse.

### **Sono esclusi dai salari minimi dei livelli I – IV**

- I collaboratori che non abbiano ancora compiuto il 18° anno di età
- I collaboratori maggiorenni immatricolati presso un istituto professionale svizzero che stiano svolgendo una formazione a tempo pieno
- I collaboratori dalle ridotte capacità professionali rientranti in programmi pubblici o equiparati di reintroduzione o di sostegno
- I praticanti di cui all'art. 11 CCNL

### **Tredicesima mensilità ai sensi dell'art. 12 CCNL**

Il 100% del salario mensile lordo a partire dal 1° anno di lavoro, qualora il collaboratore abbia superato con successo il periodo di prova.

### **Esclusione indennità straordinari a partire da un salario minimo definito**

In base all'art. 15 cifra 7 CCNL, l'indennità per gli straordinari dei collaboratori il cui salario lordo mensile, *esclusa* la tredicesima mensilità, ammonti minimo a Fr. 6750.- può essere convenuta liberamente in un contratto di lavoro scritto, ai sensi delle disposizioni legali, oppure essere esclusa.

### **AVS**

Aliquota contributiva:	Invariata 8,4% (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con il 4,2%)		
Importi limite:	Rendita semplice minima	Fr. 14'100.- /anno,	Fr. 1175.- /mese
	Rendita semplice massima	Fr. 28'200.- /anno,	Fr. 2350.- /mese
	Massimale che concorre a determinare la rendita	Fr. 84'600.-/anno,	Fr. 7050.- /mese

### **AI**

Aliquota contributiva:	Invariata 1,4% (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con lo 0,7%)		
Importi limite:	Come per AVS		

### **IPG**

Aliquota contributiva:	Come prima <b>0,45%</b> (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con lo 0,225%)		
Importi limite:	Come per AVS		

### **AD**

Sulle quote di reddito **fino a Fr. 148'200.-** sarà applicata un'aliquota contributiva del 2,2% (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con l'1,1%).

Sulle quote di reddito **superiori a Fr. 148'200.-** sarà richiesto un *contributo di solidarietà* pari all'1,0% (datore di lavoro/lavoratore contribuiscono pariteticamente ognuno con lo 0,5%).

**Esempio di calcolo:** totale annuo dei salari Fr. 160'000.- (ipotesi)

<b>Importo del salario</b>	<b>Datore di lavoro</b>	<b>Lavoratore</b>
Da Fr. 1.- a 148'200.-	1,1% (contributo AD) su Fr. 148'200.-	1,1% (contributo AD) su Fr. 148'200.-
Da Fr. 148'200.--	0,5% (contributo di solidarietà) su Fr. 11'800.-	0,5% (contributo di solidarietà) su Fr. 11'800.-

## **LPP**

L'**aliquota contributiva minima** ai sensi dell'art. 27 CCNL resta invariata ed è pari a:

- 1% del salario coordinato per i collaboratori a partire dal 1° gennaio al compimento del 17° anno di età.
- 14% del salario coordinato per i collaboratori a partire dal 1° gennaio al compimento del 24° anno di età.

Il datore di lavoro può rivendicare una trattenuta sullo stipendio al massimo pari alla metà del contributo.

Il **tasso d'interesse minimo** per il rendimento dei conti di vecchiaia **rimane ancora** pari all'**1,00%**.

La **deduzione di coordinamento** ammonta a Fr. 24'675.- all'anno o a Fr. 2056.25 al mese.

I collaboratori che guadagnano mediamente Fr. 21'150.- all'anno ossia Fr. 1762.50 al mese sono tenuti a sottoscrivere un'assicurazione.